

Chiarimenti

A favore di tutti i soggetti interessati all'iscrizione all'Albo Fornitori della Latina Ambiente S.p.A.

Si precisa che la documentazione prevista al punto 2 della seconda parte dell'allegato B, laddove richiama l'articolo 7 del Regolamento degli acquisti, può essere sostituita dall'autocertificazione riportata nell'allegato "C".

Inoltre anche il documento comprovante il possesso della certificazione di qualità (*punto 6 del predetto allegato*) può, in sede di presentazione dell'istanza, essere sostituito da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Si precisa che tra le autorizzazioni alle quali fa riferimento il punto 7 dell'articolo 53 del Regolamento dell'Albo, ricadono quelle che, sia pure con forme e titoli diversi, abilitano il Soggetto ad esercitare la professione.

A titolo esemplificativo, si consideri che l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali è il presupposto al quale il D.lgs 163/2006 subordina l'autorizzazione ad esercitare l'attività e pertanto costituisce un requisito soggettivo indispensabile per partecipare a gare o per iscriversi ad Albi predisposti da Enti pubblici, o assimilati, aventi ad oggetto l'espletamento di servizi di gestione dei rifiuti per conto di terzi.

Si precisa che l'articolo di Legge indicato all'articolo 53 punto 9 del Regolamento dell'Albo (*articolo 45 del D.lgs 163/2006*) prevede che un'impresa iscritta in Albi tenuti da Amministrazioni pubbliche o ad esse assimilate può richiedere all'Autorità di Vigilanza un certificato che acclari tale condizione in modo da evitare di dover ri-presentare all'Ente che istituisce un altro Albo le stesse referenze che gli hanno già consentito l'iscrizione in analoghi elenchi ufficiali. L'esibizione di tale documento, in luogo delle referenze richieste ai fini dell'ammissione all'Albo istituito dalla scrivente società, è comunque facoltativa.

Il Rup

Paola Del Mastro

Il Direttore AA.GG.

dr. Luigi De Stefano